



Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea

MEMORIA

Associazione PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030

IX Commissione - Trasporti, Poste e Telecomunicazioni

Camera dei Deputati

Spett.le CAMERA DEI DEPUTATI
IX Commissione - Trasporti, Poste e Telecomunicazioni

OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030 ringrazia il Presidente e i commissari della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati per l'opportunità di partecipare all'indagine conoscitiva sul trasporto pubblico non di linea in preparazione di una riforma della disciplina, attesa e agognata, che regola il settore.

PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030 è associazione unica nel suo genere in quanto composta prevalentemente da imprenditrici e il numero 2030, che è stato volutamente inserito nella denominazione, è di per se già un programma, in quanto è chiaro il richiamo agli obiettivi dell'agenda 2030. La nostra associazione riunisce NCC (Ditte individuali e Imprese di Noleggio Con Conducente), BUS (autiste e imprese Bus), Agenti di Viaggio, Guide Turistiche, Agenzie di servizi turistici. Si configura come laboratorio di idee e luogo di confronto per attuare in modo organico e concertato una efficace politica di pari opportunità, la cultura delle differenze per la parità, contro le discriminazioni di genere e per coordinare le attività di studio, ideazione, progettazione e sviluppo del settore del Trasporto Persone e Trasporto Turistico.

Tra le figure professionali quella delle **donne NCC** è un'icona, una categoria di cui prendersi cura: sono poche e non sono rappresentate. Il loro è un lavoro considerato prettamente maschile ma le Donne che svolgono la professione di NCC è in costante aumento come in costante aumento è la richiesta dei servizi da loro svolti. Professioniste impeccabili che si sono guadagnate sul campo la stima dei colleghi riuscendo a far superare non pochi stereotipi. Nella categoria del Noleggio Con Conducente le **NCC** sono determinate a ritagliarsi uno spazio sempre più ampio per poter presentare un modello di impresa sostenibile, facendo leva su innovazione e formazione al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nel settore del turismo e dei trasporti convinte che Turismo, Mobilità e Trasporti non vanno considerati comparti separati.

PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030 accoglie con favore iniziativa dell'Indagine Conoscitiva ritenendo ormai inderogabile la riforma organica e strutturale della legge 21 del 1992. Una legge anacronistica, piena cavilli che generano ambiguità e non garantisce la certezza del diritto sancita dalla costituzione, specialmente per quanto riguarda il diritto sanzionatorio in quanto si presta alla libera interpretazione e alla discrezionalità. Mentre la tecnologia fa passi da gigante, gli operatori del Noleggio Con Conducente si confrontano, o meglio dire si scontrano, con una legge concepita quando si usava il brogliaccio, non esistevano i cellulari e soli alcuni utilizzavano il computer. Una legge che non contempla minimamente l'imprenditoria femminile e che è lontana anni luce dalla sfida di innovazione tecnologica, ecologica e etica a cui tutti siamo chiamati.

LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 è legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Su questo punto desideriamo richiamare l'attenzione perché in questa Commissione abbiamo sentito parlare di Trasporto Pubblico Locale Non di Linea, in maniera errata secondo il nostro parere. Alleghiamo alla presente memoria una scheda tecnica delucidativa dei motivi per cui il Trasporto Pubblico Locale (TPL) di linea e il Trasporto Pubblico non di linea (Taxi e NCC) non possono essere sovrapposti.

PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030

Via Maddaloni 53 - 00177 Roma - C.F. 96617320583

Mail: info@professionetraveldonne2030 – Pec: aptdonne2030@altapec.it

L'acronimo N.C.C. (Noleggio Con Conducente) è ancora poco conosciuto. Eppure l'attività esercitata da AUTISTI PROFESSIONISTI, iscritti al ruolo della Camera di Commercio, abilitati con Patente KB, è consolidata nel mondo del Trasporto Persone, per i servizi svolti al Turismo, Turismo congressuale, al personale diplomatico e accademico, ai Vip. Partner indiscussi di Eventi e Grandi Eventi gli NCC possono garantire grandi flotte (con mezzi provenienti da tutta Italia) anche con poco preavviso come è accaduto per i funerali di Sua Santità Papa Francesco che hanno richiamato a Roma personalità provenienti da tutto del mondo.

Il problema è che nell'immaginario collettivo l' NCC viene considerato erroneamente come un taxi o, ancor peggio, un para-taxi. Invece molte sono le differenze tra le due categorie anzi sarebbe più corretto dire che i due tipi di servizi hanno pochi punti in comune: NCC e Taxi non sono uguali, non sono neanche simili, sono diversi perché è diversa l'utenza a cui si rivolgono e diversa l'operatività. Gli NCC devono procurarsi e fidelizzare la clientela, trattarla bene, essere sempre puntuali e precisi perché il cliente se lo perdi non ti chiama più. I taxi hanno numerosi posteggi di stazionamento dislocati in città, "caricano" chiunque ne faccia richiesta e di questi "chiunque" non conoscono neanche il nome. Gli NCC non hanno nulla in comune con i taxi, con essi si condivide solo la stessa legge e la funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici. **Null'altro!**

In premessa alle nostre considerazioni sulle proposte di legge in oggetto ci preme ricordare, innanzitutto, che gli NCC ogni giorno devono fare i conti con una legge caotica e raffazzonata, che sottrae una quantità enorme e ingiustificata di energie e attenzioni che dovrebbero essere utilizzate per maggior sicurezza di chi guida e dell'utenza che fruisce dei servizi di trasporto. Non è difficile comprendere che la miriade di interpretazioni della legge e il carico burocratico a cui sono sottoposti gli NCC crea ansietà: **il Parlamento tenga presente, nel redigere la riforma, che le operatrici e gli operatori sono autisti, ossia guidatori, che stando alla guida di un mezzo non possono permettersi distrazioni.**

Tutto il comparto auspica da tempo una legge nuova, più moderna e attenta alle esigenze dell'utenza, una legge che favorisca lo sviluppo del settore, l'incremento dei livelli occupazionali, che tenga conto dell'esigenza delle donne di coniugare lavoro e famiglia, una legge che riduca al minimo gli adempimenti burocratici e che metta al primo posto la sicurezza dei lavoratori-operatori e dell'utenza.

Le imprenditrici NCC, in aggiunta, chiedono una legge nuova scritta nel **LINGUAGGIO DELLA CHIAREZZA**, in attuazione del principio di legalità, che è certezza del diritto, che permetta di esercitare il diritto alla difesa, che regoli in maniera univoca l'attività degli autoservizi pubblici non di linea. Una legge che ponga fine alla contrapposizione tra i due autoservizi non di Linea, ossia NCC e Taxi, e apra ad una nuova stagione di collaborazione, di rispetto delle regole e della legalità. Una legge che metta al centro la qualità della vita di tutti i cittadini, e che favorisca il raggiungimento degli obiettivi di mobilità integrata e sostenibile.

Al fine di una buona riforma è necessario, innanzitutto, abbandonare quelle logiche di natura protezionistica che in un Paese come l'Italia non hanno senso di esistere considerati i flussi turistici in costante aumento. Intendiamo dire che Taxi e NCC potrebbero e dovrebbero convivere pacificamente preoccupandosi di migliorare la qualità dei servizi da offrire alle rispettive utenze invece di farsi la guerra.

PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030 esprimere chiaramente la propria posizione riguardo quei **fenomeni di illegalità rilevati nel settore del TPnL** che danneggiano in egual misura N.C.C e Taxi. Nessuno è a favore dell'illegalità o sostiene quello che erroneamente viene definito abusivismo. Ma dobbiamo anche capire di cosa stiamo parlando se seriamente e veramente vogliamo combattere questo fenomeno.

PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030

Via Maddaloni 53 - 00177 Roma - C.F. 96617320583

Mail: info@professionetraveldonne2030 – Pec: aptdonne2030@altapec.it

La legge quadro 21/92 e il relativo apparato sanzionatorio sono stati fortemente “condizionati” dal problema, mai risolto, dell’ABUSIVISMO. Da tempo, gli operatori del Noleggio Con Conducente, tramite le associazioni, chiedono di dialogare con le istituzioni, le prefetture e i corpi di polizia, **invocando la costituzione di un tavolo tematico sulla LEGALITÀ**, convinti che le peculiarità delle grandi città come Roma e Milano, di Napoli e Firenze e la complessità della normativa che regola il settore del TPnL richiedano, per contrastare le pratiche di esercizio abusivo, l’assunzione di responsabilità e il coinvolgimento di tutti gli attori oltre che la pianificazioni di attività propedeutiche, anche di tipo informativo e culturale.

A 33 anni dalla emanazione della Legge Quadro 21/92 è urgente **un’analisi del fenomeno**, per delineare gli ambiti su cui andare a concentrare interventi mirati. In tale ottica, a tutela delle imprese, si dovrebbero intraprendere azioni atte a dissipare la confusione generata da fantasiose interpretazioni strumentali della normativa e a ricercare la radice di quel fenomeno che ha comportato l’assunzione di norme sempre più restrittive che non hanno risolto il problema ma hanno condizionato l’operatività a discapito della qualità dei servizi erogati all’utenza. Operatori e aziende NCC sono pronti a dare un contributo fattivo, sottoscrivere protocolli d’intesa e un codice comportamentale, finalizzati alla modifica e all’integrazione delle normative, necessari a chiarire le regole e anche per dare strumenti validi alle forze dell’ordine per meglio combattere i fenomeni di illegalità. Proponiamo quindi una verifica corroborata dai dati statistici in possesso delle Forze dell’Ordine al fine di far emergere quali siano le violazioni più frequenti e quindi qual è ambito preciso su cui intervenire.

A tale proposito **PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030**, congiuntamente ad altre associazioni, in data 11 Luglio 2024 reiterava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una RICHIESTA APERTURA TAVOLO SU “ABUSIVISMO” chiedendo di conoscere i dati nazionali e l’entità di tale fenomeno nonché di “chiarire agli addetti ai lavori e anche all’opinione pubblica il significato di abusivismo, di disvelare i numeri di tale fenomeno e rendere noti i report delle autorità di controllo, le ispezioni ministeriali e le indagini parlamentari” inoltre chiedevamo “formalmente al MIT un parere formale e di chiarificare il concetto di abusivismo: ossia spiegare chi è l’abusivo, cosa fa precisamente per essere considerato tale, e qual’è la legge e il relativo l’articolo che questo soggetto eluderebbe”.

Il tema dei servizi espletati fuori dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione o la permanenza temporanea fuori rimessa in caso di servizi prolungati non può essere considerata abusivismo ne tantomeno un fenomeno di illegalità. **Ci teniamo ad evidenziare** che degli ultimi decenni mentre gli NCC venivano additati come abusivi e le norme diventavano per loro sempre più restrittive altri soggetti si sono

insinuati sul mercato erogando servizi di trasporto persone con veicoli e conducenti privi dei requisiti indispensabili previsti per l’esercizio delle attività di taxi e noleggio con conducente. **Riteniamo prioritario che la nuova disciplina delinea in maniera inequivocabile i requisiti necessari per lo svolgimento del trasporto professionale di persone.**

I decreti attuativi del Rent e del Foglio di Servizio Elettronico, portati ostinatamente a compimento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ma giustamente falcidiati dal TAR LAZIO non apportano nessun beneficio all’utenza e non risolvono il problema dell’abusivismo. Pensare di risolvere le criticità del

PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030

Via Maddaloni 53 - 00177 Roma - C.F. 96617320583

Mail: info@professionetraveldonne2030 – Pec: aptdonne2030@altapec.it

TPnL con i decreti attuativi, anziché mediante una disciplina legislativa primaria è, a nostro parere, un errore. Tutte le sigle NCC hanno rigettato, fin dall'inizio, i decreti attuativi del Rent e del Foglio di Servizio Elettronico dichiarandoli irricevibili. Eppure le associazioni rappresentanti il settore del Noleggio Con Conducente sono state collaborative presentando proposte di buon senso. E' opinione diffusa che questi decreti siano stati scritti ignorando le basi elementari del servizio del noleggio con conducente e senza nessuna ponderazione delle ricadute sul settore produttivo. Da ciò ne è derivata una grande mortificazione per il lavoratori e per i cittadini fruitori.

LE PROPOSTE DI RIFORMA

Le proposte di riforma della legge n. 21/1992 all'esame di questa Commissione appaiono nella direzione auspicata dalle operatrici e dagli operatori NCC in particolare, apprezziamo quelle disposizioni che aspirano a mitigare le restrizioni territoriali e operative a carico dell'attività degli esercenti il servizio di NCC. **Siamo favorevoli alle disposizioni che prevedono la regionalizzazione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di NCC, l'equiparazione ex lege delle autorizzazioni comunali già rilasciate alle autorizzazioni regionali, nonché l'accesso libero alle ZTL di tutti i Comuni del territorio nazionale.** Come chiarito dalla Corte Costituzionale, il trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost. Però non dobbiamo commettere l'errore di pensare che tutto sia di competenza dell'Ente Regionale, ma deve essere ricondotto ai termini della programmazione, diversamente si corre il rischio di ritrovarci con un sistema confusionario, variabile da regione a regione. **La necessità è quella di avere un'unica norma nazionale che detti i principi essenziali per l'accesso alla professione e per lo svolgimento dell'attività, secondo i canoni dettati dalle caratteristiche di generalità e astrattezza delle norme giuridiche.**

Sul Foglio di Servizio Elettronico, quindi, in attesa della nuova versione del Mit e del pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per eliminare inutili ed eccessivi oneri burocratici che limitano ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica degli NCC, apprezziamo la proposta **di rimozione dell'obbligo di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico**, contenente una serie di informazioni molto dettagliate, che viene sostituito con un obbligo di conservazione della documentazione comprovante le prenotazioni dei servizi.

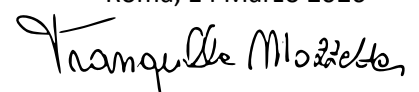
PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030 auspica vivamente che vengano prese in considerazione le esigenze operative e di semplificazione nell'ambito dell'avvio di una riforma del settore capace di introdurre strumenti realmente efficaci per affrontare le criticità del comparto. Conferma la propria piena disponibilità a collaborare con il Parlamento per la costruzione di una riforma al passo con i tempi, equilibrata, sostenibile e coerente con l'interesse generale.

Con Osservanza.

Professione Travel Donne 2030

Tranquilla Mozzetta – Presidente

Roma, 14 Marzo 2026



PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030

Via Maddaloni 53 - 00177 Roma - C.F. 96617320583

Mail: info@professionetraveldonne2030 – Pec: aptdonne2030@altapec.it



ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE

Io sottoscritta Tranquilla Mozzetta, in qualità di legale rappresentante dell'associazione PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030 preso atto del contenuto della Memoria Scritta con oggetto "Indagine conoscitiva Trasporto pubblico locale non di linea" autorizzo la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Camera dei deputati, nella sezione di competenza. Dichiaro inoltre che il contenuto del documento non viola norme di legge né diritti di terzi e che non contiene informazioni riservate o sensibili non destinate alla diffusione pubblica.

Roma, lì 14 Marzo 2026

Tranquilla Mozzetta in qualità di Presidente dell'Associazione PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030

PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030

Via Maddaloni 53 - 00177 Roma - C.F. 96617320583

Mail: info@professionetraveldonne2030 – Pec: aptdonne2030@altapec.it



APTDONNE
2030 — —

SCHEDA TECNICA

Trasporto Pubblico Non di Linea

Spett.le CAMERA DEI DEPUTATI
IX Commissione Trasporti
commissione.trasporti@pec.camera.it

OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Spett.le CAMERA DEI DEPUTATI, IX Commissione Trasporti,

l'associazione **Professione Travel Donne 2030** in persona della Presidente Tranquilla Mozzetta e il Comitato Sindacale NCC Fiumicino in persona del Presidente Arnaldo Liburdi, previa consultazione con i propri legali, intendono segnalare quanto segue in relazione all'“INDAGINE CONOSCITIVA SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA” svolta dalla commissione trasporti in data 10.02.2026.

Preme sottolineare che il servizio di noleggio con conducente, pur rientrando nella categoria del trasporto pubblico non di linea, non ricade nella categoria del trasporto locale.

È necessario chiarire questo aspetto in considerazione delle scelte legislative che possono scaturire dall'errata premessa di considerare il settore NCC come ricadente nell'ambito del servizio locale.

L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 422/1997 definisce i servizi pubblici di trasporto regionale e locale come quei servizi di trasporto di persone e merci “che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infra-regionale”.

In relazione al noleggio con conducente la legge 21/92, premettendo all'art. 1 che “sono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”, sancisce all'art. 3 che “Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco”.

L'art. 13 della legge 21/92 prevede che “Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria”.

Il disposto di tale ultima norma è di fondamentale interesse in quanto esclude l'obbligo di esercizio (consistente nella necessità che le imprese del servizio di trasporto pubblico garantiscano un servizio conforme a determinate norme di continuità, regolarità e capacità), l'obbligo di trasporto (di accettare ed effettuare qualsiasi trasporto di persone o merci a prezzi e condizioni generali predeterminati) e l'obbligo

PROFESSIONE TRAVEL DONNE 2030

Via Maddaloni 53 - 00177 Roma - C.F. 96617320583

Mail: info@professionetraveldonne2030 – Pec: aptdonne2030@altapec.it

tariffario (imporre alle imprese l'accettazione di prezzi determinati dalla pubblica autorità in contrasto con il proprio interesse commerciale).

Alla luce del richiamato disposto dell'art. 13 della legge 21/92 occorre escludere che il servizio di noleggio con conducente sia un servizio di trasporto locale vincolato al territorio comunale ed equiparabile, anche sotto il profilo sanzionatorio, al servizio taxi.

Ed infatti l'esercente attività di noleggio con conducente è un imprenditore che può liberamente decidere se svolgere il servizio ed a quale prezzo, non avendo alcun obbligo di esercizio in base alla legge.

Pertanto, non esiste alcun obbligo di territorialità del servizio. Ed infatti l'autorizzazione comunale rilasciata legittima il titolare della stessa a svolgere l'attività in tutto il territorio italiano ed europeo, senza limitazione alcuna, così come ribadito in diversi regolamenti comunali.

Diversamente dovrebbe dirsi nel caso in cui si facesse riferimento al servizio taxi. Ed infatti l'art. 2 della legge 21/92 stabilisce che "il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo".

Si precisa per completezza che il servizio di noleggio può essere effettuato a tempo o viaggio (art. 3 legge 21/92). Pertanto, il servizio può svolgersi anche come prestazione di disposizione a tempo di un veicolo con autista in favore dei clienti che ne richiedono la disponibilità per un dato numero di ore, giorni, mesi o anni.

Tanto premesso l'associazione **Professione Travel Donne 2030** in persona della Presidente Tranquilla Mozzetta e il Comitato Sindacale NCC Fiumicino in persona del Presidente Arnaldo Liburdi, chiedono di considerare le caratteristiche specifiche del servizio di noleggio con conducente, normativamente già fissate dal legislatore, al fine di adottare le modifiche normative più coerenti.

Con Osservanza.

Professione Travel Donne 2030

Tranquilla Mozzetta – Presidente

Roma 13 Marzo 2026